

Art. 11

*(Disposizioni concernenti gli interventi di divallamento dei rifiuti e delle acque reflue, per l'installazione di moduli prefabbricati per il posizionamento di nuovi bivacchi e per la rimozione di bivacchi obsoleti)*

1. Possono beneficiare dei contributi per le attività di cui all'art. 3, comma 3) lett. e) della l.r. 4/2004 i proprietari dei rifugi e dei bivacchi nonché i gestori dei rifugi alpini di cui all'art. 2, comma 2 della citata legge.
2. Entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, gli interessati devono presentare alla struttura competente, sulla base dei modelli predisposti dalla stessa, apposita istanza di contributo e, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre successivo gli stessi devono presentare il consuntivo dei minuti di volo effettuati nel corso della passata stagione. Le operazioni di divallamento dei rifiuti e delle acque reflue, nonché per l'installazione di moduli prefabbricati destinati alla realizzazione di nuovi bivacchi e per la rimozione di bivacchi obsoleti devono essere effettuate in modo da ridurre al massimo il numero di rotazioni, in periodi del giorno e dell'anno tali da minimizzare il disturbo arrecato agli escursionisti e alla fauna alpina. Sono ammesse ad agevolazione le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di competenza, purché posteriori alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine fa fede la data della documentazione di spesa presentata.
3. Il valore di riferimento massimo per il costo a minuto di volo è quello indicato dall'Elenco prezzi regionale di cui all'art. 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I contributi sono concessi sulla base delle spese documentate a consuntivo e risultate ammissibili.
5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta.